



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA FILLOSSERA E PER I CONSORZI ANTIFILLOSSERICI

Art. unico (Approvazione)

E' approvato l'annesso testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355; 7 luglio 1907, n. 490; 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n. 301; 29 aprile 1883, n. 1295; 12 febbraio 1888, n. 5252, e 26 giugno 1913, n. 786, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Raineri - Orlando - Meda - Carcano - Fera.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Versione in vigore dal 22 settembre 1917 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 luglio 1929 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici
Estremi	Decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1917

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-per-la-fillossera-e-per-i/approvazione-art-unico/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it